

Libero Consorzio Comunale di Trapani

L.R. n.15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani



**VI Settore Territorio, Ambiente, Riserve Naturali,
Protezione Civile e Sviluppo Economico**

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PER GLI ANNI 2016 E 2017**

IL DIRIGENTE

Viste

- La legge 08.08.1991, n.264;
- La Legge 04/11/1994 n°11;
- Il D.M. 09/12/1992 (G.U. n°300 del 22/12/1992);
- Il Regolamento provinciale sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 24/C del 13 Marzo 2013;
- La Deliberazione Commissariale n.101 del 10 dicembre 2015, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il programma numerico delle autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264 per gli anni 2016 e 2017;
- La D.D. n° 35 del 18/02/2016 n. generale 223 del 22/02/2016 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico.

RENDE NOTO

**Art. 1
OGGETTO**

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, concedibili per gli anni 2016 e 2017 per un numero massimo di 94 autorizzazioni, e al programma numerico approvato con Deliberazione Commissariale n. 101 del 10 dicembre 2015 di cui all'articolo seguente ed in base alle modalità riportate nel presente avviso. I termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere l'autorizzazione sono aperti a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e **fino alle ore 14,00 del 30/09/2017**, salvo nuovo avviso dettato da modifiche giuridico-amministrative che interesseranno questo Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Art. 2

COMUNI

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono essere rilasciate nei Comuni sottocitati e nel numero massimo a fianco di ciascuno indicato:

N.	COMUNE	DISPONIBILITA'
1	ALCAMO	7
2	BUSETO PALIZZOLO	1
3	CALATAFIMI SEGESTA	2
4	CAMPOBELLO DI MAZARA	1
5	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	3
6	CASTELVETRANO	6
7	CUSTONACI	0
8	ERICE	9
9	FAVIGNANA	2
10	GIBELLINA	1
11	MARSALA	18
12	MAZARA DEL VALLO	9
13	PACECO	2
14	PANTELLERIA	3
15	PARTANNA	2
16	PETROSINO	1
17	POGGIOREALE	1
18	SALAPARUTA	1
19	SALEMI	2
20	SAN VITO LO CAPO	1
21	SANTA NIFA	1
22	TRAPANI	17
23	VALDERICE	3
24	VITA	1

	TOTALE	94
--	---------------	-----------

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai sensi della L. 264/91, per l'apertura di nuovi studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea stabilito in Italia;
 - b. aver raggiunto la maggiore età;
 - c. non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio, interruzione di pubblico servizio, omissione doveri d'ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica, (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo, contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, (artt. 499-518 codice penale: distruzione di materie prime o prodotti agricoli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio) ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f. non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione:
 - di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione all'esercizio della medesima attività;
 - di provvedimenti sanzionatori per accertate irregolarità persistenti e ripetute, per gravi abusi, per esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione o l'attestato di idoneità professionale;
 - g. essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/91;
 - h. non essere titolare di attività di consulenza autorizzata nello stesso Comune, ai sensi di quanto disposto all'art.3 comma 1° del vigente regolamento provinciale ;

2. Il rilascio dell'autorizzazione *de qua* è subordinato, altresì,

- a) alla disponibilità di locali idonei ad utilizzo esclusivo dell'attività come esplicitato dall'art. 9 comma 1 del Regolamento Provinciale, sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) al versamento del contributo "*una tantum*" determinato dal Decreto 26 aprile 1996 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro in € 25,82 da versarsi presso gli sportelli della Banca d'Italia (capo XV, cap. 2454);
- c) alla dimostrazione di adeguata capacità finanziaria secondo i criteri definiti dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992 e art. 11 del Regolamento provinciale del 13/03/2013. In particolare saranno ammesse attestazioni prodotte da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art.106 del TUB **solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l'affidamento all'impresa è stato concesso nella forma tecnica di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa**. In assenza di tale indicazione, così come nel caso venga indicato genericamente che l'affidamento è stato concesso "**sotto le varie forme tecniche**", l'attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 TUB, oppure ove iscritto solo nell'elenco generale ex 106 TUB, se risponde ai requisiti stabiliti dall'art.11 del DM n.29/2009.

3. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla medesima. A tal fine, i requisiti indicati alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 1 del presente articolo devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

4. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 3. Le società devono dimostrare, inoltre, la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera a), l'attestazione di versamento di cui alla lettera b) e la capacità finanziaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. La società che intenda partecipare al presente bando deve essere già costituita e registrata al Registro delle Imprese ovvero nel caso di nuova impresa dovrà impegnarsi a trasmettere la comunicazione unica di costituzione di impresa ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione

6. Non è consentito il rilascio delle autorizzazioni *de quibus* a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile.

ART. 4 CONDIZIONI DI PRECEDENZA

Considerato che per ogni singolo Comune non potranno essere autorizzate istanze in numero superiore al massimo concedibile riportato nella tabella di cui all'art. 2 del presente avviso, verrà data la precedenza alle istanze in base all'ordine cronologico e al numero di protocollo assegnato. Le istanze pervenute in modo incompleto o non conforme a quanto previsto dal presente avviso, perdono la precedenza.

La richiesta di autorizzazione riguardante, il trasferimento in altro comune di sede già autorizzata, avrà preferenza rispetto al rilascio di nuova autorizzazione, qualora presentata prima dell'avvio del procedimento relativo alla nuova istanza.

Non potranno essere prese in considerazione richieste di trasferimento in comuni diversi dopo la scadenza dell'avviso.

Il numero di autorizzazioni concedibili sarà aggiornato periodicamente in considerazione delle cessazioni di attività, revoche o nuove concessioni e sarà costantemente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Gli interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare istanza in bollo (redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso) corredata di ricevuta telematica di avvenuto pagamento elettronico della marca da bollo digitale, indirizzata al **Libero Consorzio Comunale di Trapani – Settore VI – Servizio Sviluppo Economico, Via Garibaldi n.89, Trapani**, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso **fino alle ore 14,00 del 30/09/2017, da trasmettere tramite PEC al seguente indirizzo provincia.trapani@cert.prontottp.net**. Farà fede la data di ricezione della PEC da parte di questo Ente. Il Libero Consorzio Comunale declina da qualsiasi responsabilità in caso di mancato recapito della PEC. Tenuto conto della scadenza del piano biennale al 31/12/2017, in considerazione del tempo necessario per l'elaborazione del nuovo programma provinciale delle autorizzazioni per gli anni 2018 e 2019 e dei tempi necessari per l'istruttoria, **non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a quest'Ente dopo il 30/09/2017**. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza del richiedente;
- b. dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di stabilimento in Italia per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c. dichiarazione ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio, interruzione di pubblico servizio, omissione doveri d'ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica, (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo, contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, (artt. 499-518 codice penale: distruzione di materie prime o prodotti agricoli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio) ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d. dichiarazione di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e. dichiarazione di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei confronti dell'istante, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f. dichiarazione di non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione:
 - di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione all'esercizio della medesima attività;
 - di provvedimenti sanzionatori per accertate irregolarità persistenti e ripetute, per gravi abusi, per esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione o l'attestato di idoneità professionale;tale dichiarazione deve essere rilasciata:
 - in caso di impresa individuale, dal titolare;
 - in caso di società di persone, da tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita, dai soci accomandatari;
 - in caso di ogni altro tipo di società, dagli amministratori.
- g. dichiarazione del possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91, che deve essere posseduto:
 - in caso di impresa individuale, dal titolare;
 - in caso di società di persone, da almeno uno dei soci;
 - in caso di società in accomandita, da almeno uno dei soci accomandatari;
 - in caso di ogni altro tipo di società, da almeno uno degli amministratori;
- h. denominazione, sede, estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. o per le imprese (ditte o società) neocostituite dichiarazione di impegno a trasmettere alla C.C.I.A.A. la comunicazione unica di costituzione di impresa con le modalità di cui al D.L. n.7 del 2007 entro e non oltre giorni 30 dal rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani;**
- i. dichiarazione di impegno a dotarsi, in caso di accoglimento dell'istanza trasmessa da quest'Ente, di locali aventi i requisiti di cui al regolamento provinciale degli studi di consulenza, a dimostrare adeguata capacità finanziaria, da certificare successivamente con le modalità di cui al D.M 9.11.1992, a provvedere al versamento del contributo *una tantum*, nei modi e nei termini previsti dal D.M. 26.04.1996;
- j. dichiarazione di impegno ad osservare le norme previste dalle disposizioni vigenti in materia, dando atto di aver preso visione del regolamento provinciale;
- k. Ai richiedenti esclusi dal presente bando verrà data comunicazione scritta con la motivazione del mancato accoglimento dell'istanza. L'amministrazione provvederà d'ufficio ad acquisire certificazione antimafia, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
- l. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani verificherà d'ufficio, presso gli organi competenti, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico rese dai soggetti richiedenti, applicando le sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Art. 6
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le istanze che in seguito alla verifica delle dichiarazioni avranno esito favorevole, riceveranno da quest'ufficio una comunicazione scritta con l'invito a presentare, **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione**, i seguenti documenti:

- a) titolo giuridico di disponibilità di idonei locali;
Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di consulenza è esclusa ogni altra attività, nonché qualsivoglia servizio relativo alla circolazione dei mezzi di trasporto (es: servizi assicurativi). I locali devono rispettare i requisiti di abitabilità ed igiene previsti dal regolamento edilizio vigente nel comune di riferimento, in relazione alla tipologia degli stessi. Deve essere garantita, altresì, la funzione di archivio. Qualora non sussistesse il regolamento comunale si farà riferimento alla disciplina nazionale della materia;
- b) dimostrazione di adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione - avente un periodo di validità non inferiore a 1 anno - di affidamento rilasciata da parte di a) aziende o istituti di credito; b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49, predisposta secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, facente riferimento ad un importo pari a € 51.645, 68. Detta cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie. Nel caso di società di persone si precisa che la copertura finanziaria dovrà essere posseduta da ogni socio amministratore;
- c) la ricevuta del versamento del contributo "*una tantum*" come previsto dall'art. 12 del regolamento;
- d) perizia giurata con planimetria quotata scala 1:100 redatta da professionista abilitato, contenente l'individuazione e la descrizione dei locali attestante il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica, la conformità urbanistica, l'agibilità dei locali, la destinazione ad uso ufficio, il rispetto della vigente normativa sugli impianti, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di igiene e di sicurezza. Nel caso di locali ove si eserciterà l'attività in comune con quella di autoscuola, questi dovranno essere evidenziati in planimetria.
- e) nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini e secondo le modalità comunicate per iscritto dalla Provincia;

2. L'autorizzazione verrà rilasciata, a tempo indeterminato, a favore:

- a. del titolare, nel caso di impresa individuale;
- b. della società, a nome del legale rappresentante, nel caso di società;

3. Ai sensi del Regolamento Provinciale l'assegnatario dell'autorizzazione dovrà provvedere all'effettivo avvio dell'attività entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto prima della succitata scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 30 giorni. Entro tale ultimo termine perentorio, l'attività dovrà essere avviata, pena la decadenza dall'autorizzazione, in tale ipotesi si procederà allo scorrimento della graduatoria;

5. Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.provincia.trapani.it - sezione "avvisi" ed è stato trasmesso a tutti i Comuni della provincia per la pubblicazione, sui siti istituzionali e nei propri albi pretori, nonché all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Trapani e al Pubblico Registro Automobilistico di Trapani,

Si allega:
schema di domanda mod. 1;
dichiarazioni requisiti preposto mod.9.

Il Responsabile del Servizio Titolare
di P.O. con Funzioni Vicarie
Fto Dott.ssa Anna Maria Santangelo